

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 51

Adunanza 17 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PRASCORSANO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C.M. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1871 - 311020/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BELLION e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Prascorsano risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-8667 del 20/09/1991, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. n. 28-2330 del 26/02/2001;
- ha approvato una Variante parziale al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, con deliberazione C.C. n. 8 del 19/02/2002;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 04/10/2002, la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 12/11/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Prascorsano sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 772 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 457 ettari di montagna, dei quali 42 presentano pendenze inferiori ai 5°, 310 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 106 con pendenze superiori ai 20°. È anche

- caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 263 ettari, che costituiscono il 58% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Cuornè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
  - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
  - infrastrutture viarie:
    - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 42 e n. 43;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è interessato dal Torrente Gallenca, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - tutela ambientale:
    - è interessato, per una superficie di 13 ettari, dall'Area Protetta Regionale denominata "*Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Prascorsano, con la deliberazione testè citata, propone una serie di modeste modifiche al P.R.G.C.M. vigente a soluzione di problematiche riguardanti aree produttive, insediamenti residenziali e la dotazione di servizi pubblici, come meglio dettagliate in seguito:

- "*area RE7*": modifica della destinazione d'uso di un edificio a due piani fuori terra, attualmente non utilizzato, con destinazione residenziale-ricettiva, in magazzino e rimessa per attrezzature e macchine di una ditta artigianale (montaggio componentistica);
- "*area RE5/RC2*": viene stralciata la superficie relativa all'area individuata come "*RE5*" (a destinazione residenziale esaurita), inedita e non legata da pertinenzialità ad alcun edificio contermina. La zona è completamente infrastrutturata, essendo in prossimità del centro ed in area di formazione recente. Al fine di liberare la capacità insediativa necessaria per l'edificazione residenziale sul sito è stata stralciata una parte di area "*RC2*" (destinata a residenziale di nuovo impianto) in località Prabasone, incrementando l'area residenziale "*RE11*" contermina. La modifica non altera la superficie delle aree interessate, realizzando una compensazione tra i siti. A seguito della variante le aree saranno individuate con la sigla "*RC2b/RE11*";
- "*area F/RE7*": in località Villa, viene stralciata dall'area "*F*" (destinata ad attrezzature di interesse generale e servizi sociali), una superficie di mq 800 ed accorpata all'area "*RE6*" (a destinazione residenziale mista consolidata) adiacente, per un uso più razionale del sito. Non vi è incremento di capacità insediativa ai fini residenziali, trattandosi di area a capacità insediativa esaurita, compensata con l'eliminazione di una porzione analoga di zona "*RE7*". A seguito della variante le aree saranno individuate con la sigla "*RE6/A*";
- "*area T*": in località Villa, la zona denominata "*T*" (di tutela ambientale dell'abitato) adiacente ad un complesso edificato esistente in zona a destinazione mista (residenziale ed artigianale), viene accorpata a quest'ultima, in modo da renderla edificabile. L'area interessata dalla trasformazione è di mq 2.400 ed è stata individuata con la sigla "*IC2*"; la capacità insediativa ai fini produttivi viene incrementata nei limiti consentiti dall'art. 17 L.R. 56/77;

- "area IRI": in località Buasca, a valle dell'abitato ed a margine del confine comunale. La Variante propone, all'interno di un'area di tipo produttivo "IRI", l'individuazione di una zona a servizi ed un nuovo reticolo viario;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C.M. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/12/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 29/11/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, viene avanzata una osservazione, con la quale si rileva, in particolare per la proposta di incremento della capacità insediativa ai fini produttivi, che la Variante è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica. Si richiamano in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.M. del Comune di Prascorsano, adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 04/10/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di

Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che con separato provvedimento, viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Prascorsano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso